

Bollo da € 14,62

All'Ufficio Commercio

del Comune di

66050 CELENZA SUL TRIGNO – CH

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO DI GIORNALI
QUOTIDIANI E PERIODICI**

D.Lgs. 170/2001

_____, nato a _____, il _____ e residente a _____ in Via _____ n. P. IVA _____, telefono _____ e-mail _____@_____

Non in proprio ma in qualità di Rappresentante Legale della Ditta _____
con sede legale in _____ Via / piazza _____
n. _____ P. IVA _____ cod. fiscale _____

Visto il Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001;

Vista la Legge n. 108 del 13 aprile 1999;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 16 luglio 2008;

premesse:

- Di essere già autorizzato all'esercizio dell'attività di _____ nei locali siti in Via / Piazza _____ n. _____ aventi superficie di vendita di mq _____;

- Di voler effettuare la vendita di ☐ **QUOTIDIANI** ☐ **PERIODICI** (OPTARE PER UNA SOLA TIPOLOGIA) come punto vendita non esclusivo di cui al D. Lgs. 170/2001, art. 1 – comma secondo lett. b), nei locali sopra indicati, in aggiunta alle merci già vendute;


CHIEDE


Il rilascio dell'autorizzazione per punto vendita non esclusivo di

☐ **QUOTIDIANI** ☐ **PERIODICI** (optare per una sola tipologia)

Nei locali siti in Via / Piazza _____ n. _____ dove viene già svolta l'attività di _____.

A tal fine dichiara, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

 Di non essere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, comma 6 della richiamata L.R. 11/2008 (in caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2, compilando il successivo allegato 1);

 Che ottempererà alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. d)_bis numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge n. 108 del 13 aprile 1999 (*)

Allega:

☐ copia fotostatica di un documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto la presente comunicazione o i suoi allegati;

☐

_____ lì _____

Firma del Dichiarante

(*) Riferimenti normativi

Legge 13 aprile 1999, n. 108

Art. 1 ... omissis ... d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono: ...omissis.. 4) ..omissisnell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione; 5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita; 6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi; 7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; omissis..

Art. 5 Piano di localizzazione punti vendita stampa quotidiana e periodica

Nell'ambito del territorio comunale potranno essere autorizzate all'esercizio dell'attività di edicola non esclusiva di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 170/01 le attività che si collocano nella zona esterna (come definita all'art. 12 della presente Normativa) e che siano posti ad una distanza da altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, calcolata per il percorso pedonale più breve, superiore a 500 mt. Tale limite non si applicherà alle edicole non esclusive da realizzarsi in esercizi di vicinato che intendano porre in vendita riviste specializzate nella medesima merceologia già oggetto di vendita (modellismo, taglio e cucito, fotografia, ecc.).

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore competente, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni per rivendite non esclusive, ai richiedenti titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- a) rivendita di generi di monopolio;
- b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
- c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, c. 6, lett. c) l. 287/91;
- d) strutture di vendita di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) – media struttura, f) – grande struttura, g) – centro commerciale, d.lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq;
- e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
- f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analogia specializzazione.

OMISSIS ..

E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1, l. 108/99; i soggetti che, pur avendo presentato comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno, per il periodo di 30 giorni a far data dall'adozione del presente Piano di Localizzazione, titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, sarà possibile solo nell'ambito della medesima zona (come definite dall'art. 12 della presente Normativa) e purché i locali dove si andrà a trasferire l'esercizio siano posti a una distanza da altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, calcolata per il percorso pedonale più breve, superiore a 500 mt. Tale limite non si applicherà alle edicole non esclusive da realizzarsi in esercizi di vicinato che intendano porre in vendita riviste specializzate nella medesima merceologia già oggetto di vendita (modellismo, taglio e cucito, fotografia, ecc.).

L'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, c. 2, d.lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.